Ministero dell'Università e della Ricerca

VISTO il decreto-legge 9 gennaio 2020, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 12, e, in particolare, l'articolo 1, che istituisce il Ministero dell'Istruzione e il Ministero dell'Università e della Ricerca, con conseguente soppressione del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come modificato dal predetto decreto-legge n. 1 del 2020, concernente l'istituzione del Ministero dell'Università e della Ricerca al quale sono attribuite le "*funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di istruzione universitaria, di ricerca scientifica, tecnologica e artistica e di alta formazione artistica musicale e coreutica*" (articolo 51-bis, comma 1), nonché la determinazione delle aree funzionali e l'ordinamento del suddetto Dicastero;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica del 21 ottobre 2022 con il quale la Senatrice Anna Maria Bernini è stata nominata Ministro dell'Università e della Ricerca;

VISTO il decreto del Presidente della Repubblica 4 aprile 2025, n. 62 recante: «*Regolamento di organizzazione del Ministero dell'università e della ricerca*», pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generale n. 100 del 2 maggio 2025;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 dicembre 2025, registrato alla Corte dei conti in data 13 gennaio 2026 al n. 26, con il quale alla Dott.ssa Luisa Antonella De Paola, dirigente di ruolo del Ministero dell'Università e della Ricerca, è stato conferito l'incarico di Direttore Generale della Direzione Generale del Diritto allo studio del predetto Ministero;

VISTA la legge 14 marzo 2025, n. 26, recante «*Delega al Governo per la revisione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale in medicina e chirurgia, in odontoiatria e protesi dentaria e in medicina veterinaria*»;

VISTO il decreto legislativo 15 maggio 2025, n. 71, recante «*Disciplina delle nuove modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in medicina e chirurgia, odontoiatria e protesi dentaria e medicina veterinaria in attuazione dell'articolo 2, comma 2, lettere a), b), c), d), e), i) e l) della legge 14 marzo 2025, n. 26*»;

VISTO il decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 10 luglio 2026, n. 941, recante la disciplina di attuazione delle modalità di accesso ai corsi di laurea magistrale a ciclo unico in Medicina e Chirurgia, Odontoiatria e Protesi Dentaria e Medicina Veterinaria per l'a.a. 2026-2027, e relativi allegati:

VISTO in particolare l'articolo 7, commi 1 e 2, del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 10 luglio 2026, n. 941, che così dispongono «*1. Gli esami di profitto dei tre insegnamenti*

di cui all'articolo 6, comma 2, si svolgono nella medesima data e contemporaneamente in tutte le università in cui è erogato il semestre filtro, anche in deroga all'eventuale divieto di sostenere esami nella medesima data previsto dai Regolamenti didattici di Ateneo. 2. Al termine delle attività formative lo studente ha a disposizione una sessione di esame, nell'ambito della quale è chiamato a sostenere l'esame di profitto relativo a ciascuno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2. La prima prova si svolge, di norma, entro i primi quindici giorni del mese di dicembre dell'anno di avvio del semestre, mentre la seconda prova si svolge, di norma, entro i primi quindici giorni del mese di gennaio dell'anno successivo. Con successivo provvedimento ministeriale sono fissate le date delle prove di esame»;

VISTO**,** in particolare, l'Allegato 2 «*Modalità di svolgimento degli esami di profitto del semestre filtro*» del decreto del Ministro dell'Università e della Ricerca 10 luglio 2026, n. 941, che al punto 2 così dispone «*La sessione degli esami di profitto è articolata in n. 2 (due) prove di esame relative a ciascun insegnamento. Le predette prove di esame verranno disciplinate e calendarizzate con successivo provvedimento ministeriale. Le prove di esame si svolgono nel medesimo giorno e orario in tutte le università che erogano il semestre filtro. Possono sostenere gli esami solo gli studenti che hanno ottemperato agli obblighi di frequenza previsti per i tre insegnamenti, ai sensi dell'articolo 6, comma 4, del presente decreto, verificati secondo le modalità disposte da ciascuna università, salvo quanto disposto dagli articoli 15 e 16 del presente decreto. Gli studenti si iscrivono all'esame tramite le apposite piattaforme messe a disposizione dalle università e sostengono le prove nelle sedi indicate dall'ateneo presso il quale hanno frequentato il semestre filtro*»;

DECRETA

Art. 1

(*Date della sessione degli esami di profitto del semestre filtro a.a. 2026/2027*)

1. La sessione degli esami di profitto del semestre filtro a.a. 2026/2027 di cui all'articolo 7 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 luglio 2026, n. 941**,** relativa ai tre insegnamenti di cui all'art. 6, comma 2, del predetto decreto, è articolata in 2 (due) prove relative a ciascun insegnamento, che si svolgono**,** secondo il seguente calendario:

- prima prova di Chimica e propedeutica biochimica, di Fisica e di Biologia: **giovedì 10 dicembre 2026, dalle ore 11:00** (fuso orario Italia);
- seconda prova di Chimica e propedeutica biochimica, di Fisica e di Biologia: **lunedì 11 gennaio 2027, dalle ore 11:00** (fuso orario Italia).

Lo studente è tenuto a sostenere almeno una delle due prove previste per ciascuno dei tre insegnamenti di cui all'articolo 6, comma 2, del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 luglio 2026, n. 941.

2. Le prove di esame di cui al comma 1 sono di identico contenuto in tutte le sedi in cui si effettuano, e sono volte alla verifica dell'apprendimento degli obiettivi formativi in coerenza con i contenuti dei *Syllabus* pubblicati sul sito istituzionale del Ministero dell'università e della ricerca in data 19 giugno 2026.

3. Per lo svolgimento di ogni prova relativa a ciascuno insegnamento è assegnato un tempo pari a 50 minuti, e sono previsti 30 minuti di intervallo tra una prova e l'altra.

4. Ciascuna prova d'esame relativa a ciascuno insegnamento consiste nella somministrazione di trentuno (31) domande, di cui ventuno (21) a risposta multipla e dieci (10) a risposta con modalità a completamento, secondo quanto previsto dall'art. 7 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 luglio 2026, n. 941 nonché dall'Allegato 2 del medesimo decreto.

5. Le università organizzano lo svolgimento degli esami di profitto nel rispetto delle garanzie previste per gli studenti con invalidità e disabilità a norma dell'articolo 16 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché per gli studenti con diagnosi di disturbi specifici di apprendimento (DSA) di cui alla legge 8 ottobre 2010, n. 170, secondo quanto previsto dall'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 luglio 2026, n. 941.

6. La consegna del materiale relativo alle prove di esame, secondo le modalità stabilite dall'Allegato 2 del decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 luglio 2026, n. 941, avviene presso la sede del CINECA nella città di Casalecchio di Reno (Bologna), secondo apposito calendario, reso disponibile agli atenei.

7. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente decreto direttoriale, si applicano le disposizioni contenute nell'Allegato 2 al decreto del Ministro dell'università e della ricerca 10 luglio 2026, n. 941.

Art. 2

(Modalità di comunicazione con il Ministero sulla procedura di iscrizione)

1. Per eventuali richieste di informazioni circa la procedura di iscrizione al semestre filtro è attivo il servizio di Consulenza raggiungibile dal portale Universitaly, utilizzando il link denominato Supporto Medicina Studenti che punta al seguente indirizzo: https://accessoprogrammato.miur.it/support.php?cmp=55831

IL DIRETTORE GENERALE
Dott.ssa Luisa A. De Paola

Firmato digitalmente da DE PAOLA LUISA
C=IT
O=MINISTERO DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA